




**M**onitor  
legislativo



# Il Pacchetto Energia Pulita

## L'evoluzione del mercato elettrico italiano

La nuova Direttiva per uno sviluppo efficiente delle fonti rinnovabili  
Andrea ANDREUZZI – Politiche Industriali  
Confindustria



## Indice

### **1. La Nuova Direttiva sulle Fonti Rinnovabili:**

- *Target FER 2030: Obiettivi europei e Declinazione in ambito nazionale;*
- *Supporto alle rinnovabili: Sistemi attivabili, pianificazione e diversificazione territoriale;*
- *Sistemi di mercato: Power Purchase Agreement (PPA), Garanzie d'Origine e CIC;*
- *Autorizzazioni: Procedure e tempistiche;*
- *Generazione rinnovabile diffusa: Prosumer e Renewable Energy Community (REC);*

### **2. Potenziali della transizione low carbon italiana:**

- *Filiera industriale delle rinnovabili: Mappatura attuale e potenziali di crescita;*
- *Effetti misure 2030: Promozione, mercato, bolletta e relazioni competitive*

## Indice

### 1. *La Nuova Direttiva sulle Fonti Rinnovabili:*

- *Target FER 2030: Obiettivi europei e Declinazione in ambito nazionale;*
- *Supporto alle rinnovabili: Sistemi attivabili, pianificazione e diversificazione territoriale;*
- *Sistemi di mercato: Power Purchase Agreement (PPA), Garanzie d'Origine e CIC;*
- *Autorizzazioni: Procedure e tempistiche;*
- *Generazione rinnovabile diffusa: Prosumer e Renewable Energy Community (REC);*

### 2. *Potenziali della transizione low carbon italiana:*

- *Filiera industriale delle rinnovabili: Mappatura attuale e potenziali di crescita;*
- *Effetti misure 2030: Promozione, mercato, bolletta e relazioni competitive*

# TARGET FER 2030: Obiettivi europei e declinazione nazionale

ARTICOLO 3.1  
RED II

TARGET  
2030

Gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la **quota di energia da fonti rinnovabili** nel consumo finale lordo di energia **dell'Unione** nel **2030** sia almeno pari al **32%** (Possibile revisione nel 2023).

ALLEGATO I<sub>A</sub>  
GOVERNANCE  
REGULATION

BURDEN  
SHARING  
ITALIA

**TARGET**  
**30%**

CONSUMI  
FINALI FER  
33,1M Tep

EMISSIONI  
EVITATE\*  
28,9 M Ton CO2


FER-ELETTRICHE  
**55,4%**  
16,1 MTEP

FER-TRASPORTI  
21,6%  
2,3 MTEP

FER-TERMICHE  
33,0%  
14,7 MTEP

## PRODUZIONE

**FER SETTORE ELETTRICO 2017: 113,1 TWh 2030: 186,8 TWh (+73,7 TWh)**



## POTENZA

**-371 MW**  
(3.764 MW)

**+336 MW**  
(19.200 MW)

**+7.734 MW**  
(17.500 MW)

**+30.318 MW**  
(50.000 MW)

**+137 MW**  
(950 MW)

**+900 MW**  
(900 MW)

**+880 MW**  
(880 MW)

\* Per valutare le emissioni evitate si è considerato un coefficiente di emissione pari a 2,41 tCO<sub>2</sub>/tep (gas naturale).

Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati SEN e PNIEC


# SUPPORTO ALLE RINNOVABILI: Sistemi di sostegno attivabili

I regimi di sostegno per l'integrazione delle fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica devono essere basati su criteri di mercato, tenendo conto degli eventuali costi di integrazione del sistema e della stabilità della rete, e definiti sotto forma di integrazione economica sul prezzo (feed in premium), con possibili deroghe per impianti di piccola taglia e i progetti pilota.

ARTICOLO 4.2  
RED II

SUPPORTO FONTI  
RINNOVABILI

LCOE FER



# SUPPORTO ALLE RINNOVABILI: Sistemi di sostegno attivabili

Il sostegno è concesso con modalità aperte, trasparenti e non discriminatorie (**tender neutrali**), con possibili deroghe (impianti di piccola taglia e progetti pilota).

Si possono **limitare le procedure di gara a determinate tecnologie** in funzione:



- Del **potenziale di lungo termine** di una particolare tecnologia;
- Della necessità di **diversificazione**;
- Dei **costi di integrazione** della rete;
- Dei **vincoli di rete** e la stabilità della rete;
- Della necessità di evitare distorsioni sui mercati delle materie prime (biomassa).

ARTICOLO 4.4  
RED II

SUPPORTO  
TECNOLOGIE  
SPECIFICHE

## EVOLUZIONE ATTESA LCOE

Fonte: Elaborazioni Confindustria



# SUPPORTO ALLE RINNOVABILI: Pianificazione incentivi

Gli Stati membri pubblicano un calendario a lungo termine che anticipi i previsti stanziamenti di sostegno e copra, come riferimento, almeno i cinque anni successivi o, in caso di vincoli di pianificazione di bilancio, i tre anni successivi, compresi, se del caso, il calendario indicativo, la frequenza dei bandi di gara, la capacità prevista e il bilancio previsto o il sostegno unitario che si prevede di allocare, nonché le tecnologie ammesse a beneficiarne, se applicabile. Il suddetto calendario è aggiornato su base annuale o, se necessario, per riflettere gli sviluppi recenti del mercato o la prevista allocazione del sostegno.

## ARTICOLO 6.3 RED II PIANIFICAZIONE DEI TENDER

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi agli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti relativi alla produzione di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti conseguiti e minare la sostenibilità economica dei progetti che già beneficiano del sostegno.

## ARTICOLO 6.1 RED II MAGGIORE STABILITÀ REGOLATORIA

### N.B. TAGLIA-BOLLETTE 2014

Lo spalma incentivi prevedeva due opzioni per la rimodulazione degli incentivi (su 24 o su 20 anni) oppure un taglio in base alla potenza dell'impianto.



# SUPPORTO ALLE RINNOVABILI : Diversificazione territoriale

ARTICOLO 5  
RED II

APERTURA  
TRANSNAZIONALE  
SUPPORTO

Gli Stati membri hanno il diritto di decidere in che misura sostenere l'energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in un altro Stato membro.

Le quote indicative di nuova capacità possono ammontare, in ciascun anno, almeno al 5 % tra il 2023 e il 2026 e almeno al 10 % tra il 2027 e il 2030 o, se inferiore, al livello di interconnettività degli Stati membri interessati in un anno.

ARTICOLO 4.4  
RED II

DIVERSIFICAZIONE  
TERRITORIALE

Possono essere istituiti meccanismi tesi a garantire la diversificazione regionale in termini di diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare per garantire un'integrazione del sistema efficiente in termini di costi.

## DISLOCAZIONE TERRITORIALE IMPIANTI RINNOVABILI

FOTOVOLTAICO



EOLICO



IDROELETTRICO



GEOTERMIA E  
BIOENERGIE



DISTRETTI INDUSTRIALI




# SISTEMI DI MERCATO: Power Purchase Agreement (PPA)

ARTICOLO 15.8  
RED II

CONTRATTI DI  
LUNGO TERMINE

Gli Stati membri descrivono le politiche e le misure tese ad agevolare il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999.

## PPA FISICO OFF GRID




Il **PPA fisico** è detto **off-grid** in caso la produzione e il consumo di energia elettrica siano sviluppati on site a valle della cabina della rete di trasporto pubblica.

### POSSIBILI FORME DI PRICING


- **fisso** (*contract for difference, upper/lower limits, cap & floor*);
- **flessibile** (*profit/loss sharing, discount to market*);
- **Integrato** (*bundle puro o per prodotti complementari*).

## PPA FISICO ON GRID



Il **PPA fisico** è detto **on-grid** o *sleeved*, in caso non vi sia una diretta connessione ma gli *asset* siano connessi alla stessa area della rete di trasporto (*near site*). L'acquirente privato stipula un contratto con il produttore per la produzione dell'energia, in cui è esplicitato il prezzo del PPA, e un secondo contratto con una utility per il trasporto della stessa fra i due siti, in cui è esplicitato il compenso per la gestione del trasferimento (*sleeving fee*).

## PPA VIRTUALE



Il **PPA** è detto **virtuale** quando una struttura finanziaria replica gli effetti di un PPA fisico, senza *sleeving fee* e con trasferimento di GOs (Garanzie d'Origine). Il produttore (consumatore) vende (compra) a mercato l'energia elettrica e trasferisce, se positivo (negativo), il differenziale di prezzo rispetto a quanto definito nel PPA al compratore (produttore).

# SISTEMI DI MERCATO: Garanzie d'Origine

ARTICOLO 19.2

RED II

## GARANZIE D'ORIGINE (GO)

Uno Stato può decidere di non conferire le GO agli impianti che ricevono incentivi, oppure rilasciarle e annullarle immediatamente, ma se le fornisce deve tenere adeguatamente conto del valore di mercato della garanzia di origine nel sistema di promozione. Ciò è verificato nei casi seguenti:

- a) il sostegno è concesso mediante una gara o un sistema di certificati verdi;
- b) il valore delle garanzie è considerato dal punto di vista amministrativo;
- c) le garanzie di origine non sono rilasciate direttamente al produttore, bensi a un fornitore o un consumatore che acquista energia da fonti rinnovabili.



La Garanzia di Origine (GO) è una **certificazione** rilasciata dal GSE che **attesta l'origine rinnovabile** delle fonti utilizzate dagli impianti. In Italia dal **1 gennaio 2013**, le **imprese di vendita** di energia hanno l'**obbligo** di **annullare annualmente** una **quantità di GO pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile**.

I titoli vengono rilasciati mensilmente e **scadono dopo un anno** dalla produzione di energia elettrica cui si riferiscono e, al più tardi, il **31 marzo dell'anno successivo**. Il GSE organizza **5 Aste annuali** per le GO degli impianti che si avvalgono del **Ritiro Dedicato** (D.Lgs. 387/2003), dello **Scambio sul Posto** (Delibera 74/08) e di **incentivi onnicomprensivi** (CIP 6/92 e TO) e le GO sono scambiate sul **mercato organizzato dal GME** (valore di circa **0,8-1,2 €/MWh** a seconda della tecnologia).

Per non penalizzare i PPA on site le Garanzie dovrebbero essere riconosciute su tutta l'energia prodotta dall'impianto e non solo su quella immessa sulla rete pubblica.

# SISTEMI DI MERCATO: Certificati di Immissione In Consumo (CIC)

Ogni Stato membro fissa un obbligo in capo ai fornitori di carburante per assicurare che entro il 2030 la quota di energia da fonti rinnovabili sia almeno il **14%** del consumo finale di energia nel settore dei trasporti.

ARTICOLI 25-26-27

RED II

TARGET FER

TRASPORTI

I Biocarburanti devono essere avanzati almeno per lo 0,2% nel 2022, l'1% nel 2025 e il 3,5% nel 2030. Quelli tradizionali sono limitati al valore raggiunto dallo Stato nel 2020, per un massimo del 7%. Mentre quelli prodotti da oli da cucina usati e grassi animali sono limitati all'1,7%. Inoltre la quota di biocarburanti a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni non deve superare il livello del 2019 e diminuire dal 31 dicembre 2023 fino a raggiungere lo 0% nel 2030.

ARTICOLO 27.2

RED II

FATTORE  
MULTIPLICATIVO

Al fine di dimostrare il rispetto delle quote minime di cui all'articolo 25, paragrafo 1:

- a) la quota dei biocarburanti avanzati (allegato IX) può essere considerata come il doppio del suo contenuto energetico;
- b) la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili è pari a 4 volte il suo contenuto energetico se fornita a veicoli stradali e 1,5 se fornita al trasporto ferroviario;
- c) il contributo dei biocarburanti forniti nel settore dell'aviazione e dei trasporti marittimi è ottenuto moltiplicando per 1,2 volte il loro contenuto energetico.

**N.B.** Per verificare l'assolvimento dell'obbligo sui trasporti sono stati istituiti i **Certificati di Immissione in Consumo (CIC)**, rilasciati dal GSE (ogni CIC corrisponde a 10 Gcal). Si può stimare il valore dei CIC pari a **300€/CIC**, mentre il **biometano** è incentivato con CIC da **375€** l'uno (30,5 €/MWh) dal **DM MiSE 02.03.2018**.

# SISTEMI DI MERCATO: Bioenergie

ARTICOLO 29.1  
RED II

CRITERI DI  
SOSTENIBILITÀ  
BIOENERGIE

Devono essere rispettati appositi criteri di sostenibilità per gli impianti da biomassa con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW, ridotto a 2 MW nel caso di combustibili gassosi da bioenergie.

ARTICOLO 29.10  
RED II

RIDUZIONE GAS  
SERRA  
BIOENERGIE

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è pari almeno al 70% per l'energia elettrica da biomassa usati negli impianti in funzione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e all'80% per gli impianti in funzione dal 1° gennaio 2026.

ARTICOLO 29.11  
RED II

PRODUZIONE  
ELETTRICA DA  
BIOMASSA

Gli impianti di potenza termica totale superiore a 50 MW devono essere in cogenerazione ad alto rendimento, avere un sistema di cattura e stoccaggio della CO<sub>2</sub> oppure, in caso di sola produzione elettrica, applicare le Best Available Technologies. Gli impianti con potenza totale superiore a 100 MW, in caso di sola produzione elettrica, devono comunque raggiungere un efficienza energetica netta almeno pari al 36 %.

**N.B.** La **Legge Europea 2018** ha abrogato l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi definite dalla legge di Bilancio 2016.



# AUTORIZZAZIONI: Procedure e Tempistiche (1/2)

ARTICOLO 16.1  
RED II

## ONE STOP SHOP

Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più sportelli che guidano e assistono il richiedente nell'intera procedura amministrativa, dalla presentazione della domanda di autorizzazione sino all'esito della procedura autorizzativa.

La procedura copre le pertinenti autorizzazioni a costruire, revisionare la potenza e gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e le opere necessarie per la relativa connessione alla rete.

ARTICOLO 16.4  
RED II

## TEMPI AUTORIZZAZIONI

La procedura autorizzativa non può superare un periodo di due anni per le centrali elettriche, comprese tutte le pertinenti procedure delle autorità competenti. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo può essere prorogato fino ad un ulteriore anno.

La procedura autorizzativa non può durare più di un anno per gli impianti con una capacità elettrica inferiore a 150 kW. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo può essere prorogato fino a un ulteriore anno.



# AUTORIZZAZIONI: Procedure e Tempistiche (2/2)

ARTICOLO 16.6  
RED II

PROCEDURE  
SEMPLIFICATE PER  
IL REPOWERING

Gli Stati membri facilitano la revisione della potenza degli impianti esistenti rinnovabili garantendo una procedura autorizzativa semplificata e rapida dalla durata massima di un anno. Se il progetto incide in modo sostanziale sulla rete o sulla capacità, sulle dimensioni o sulla prestazione iniziali dell'impianto, il periodo di un anno può essere prorogato fino a un anno.

ARTICOLO 17.1  
RED II

SEMPLICE  
NOTIFICA PICCOLI  
IMPIANTI

Gli Stati membri istituiscono una procedura di notifica semplice al gestore del sistema di distribuzione per la connessione alla rete di impianti o unità di produzione aggregate di autoconsumatori di energia rinnovabile e di progetti pilota con una potenza pari o inferiore a 10,8 kW.

Entro un periodo di tempo limitato dalla notifica, il gestore del sistema di distribuzione può rifiutare la connessione alla rete richiesta o proporre un punto alternativo di connessione alla rete per giustificati motivi di sicurezza o di incompatibilità tecnica dei componenti del sistema.

In caso di decisione positiva da parte del gestore del sistema di distribuzione, o in mancanza di una decisione da parte del gestore del sistema di distribuzione entro un mese dalla notifica, l'unità di produzione può essere collegata.



# GENERAZIONE RINNOVABILE DIFFUSA: Prosumer (1/2)

ARTICOLO 2.14  
RED II

AUTO  
CONSUMATORE  
RINNOVABILE

Un auto-consumatore è un cliente finale che, in propri siti e entro confini definiti o, se consentito dallo Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere l'energia autoprodotta purché, tali attività non costituiscano l'attività principale.

- non devono essere soggetti:

- i) in relazione all'energia elettrica scambiata con la rete, che consumano o vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi;

- ii) in relazione all'energia elettrica che rimane nella loro disponibilità a procedure discriminatorie o sproporzionate e a oneri o tariffe;

ARTICOLO 21.2  
RED II

DIRITTI DEI  
PROSUMER

- possono installare e gestire sistemi di stoccaggio abbinati agli impianti a fini di autoconsumo senza essere soggetti a duplici oneri comprese le tariffe di rete, per l'energia immagazzinata che rimane nella loro disponibilità;

- mantengono i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali;

- ricevono una remunerazione se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l'energia che immettono nella rete che corrisponda al valore di mercato e possa tener conto del valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società.

# GENERAZIONE RINNOVABILE DIFFUSA: Prosumer (2/2)

Gli Stati membri possono applicare oneri e tariffe non discriminatori in relazione all'energia autoprodotta che rimane nella disponibilità degli autoconsumatori, se:

- (a) l'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili è beneficiaria di regimi di sostegno, solo se ciò non pregiudichi la sostenibilità economica del progetto;
- (b) dal 1° dicembre 2026, se la quota complessiva di impianti in autoconsumo supera l'8 % della potenza elettrica totale e se dimostrato (analisi costi-benefici Autorità) che l'esenzione ha comportato un significativo onere sul sistema oppure crea un incentivo sproporzionato rispetto ai costi e che sarebbe impossibile minimizzare tale onere altre misure ragionevoli;
- (c) se l'energia elettrica rinnovabile è autoprodotta in impianti con una potenza elettrica totale installata superiore a 30 kW.

ARTICOLO 21.3  
RED II

ONERI ENERGIA  
AUTOPRODOTTA

ARTICOLO 21.4  
RED II

CONDOMINI  
RINNOVABILI

Gli auto-consumatori di energia rinnovabile nello stesso edificio, compresi condomini, sono autorizzati a esercitare collettivamente le attività e a organizzare tra di loro lo scambio dell'energia prodotta presso il loro sito o i loro siti.

ARTICOLO 21.5  
RED II

APERTURA  
GESTIONE  
IMPIANTI

L'impianto dell'auto-consumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo (installazione, esercizio, gestione dei contatori e manutenzione), purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'auto-consumatore. Il terzo non è di per sé considerato un auto-consumatore di energia rinnovabile.

# GENERAZIONE RINNOVABILE DIFFUSA: REC

ARTICOLO 2.16  
RED II

COMUNITÀ DI  
ENERGIA  
RINNOVABILE  
(REC)

- a) si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonoma e controllata da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti rinnovabili;
- b) Presenta azionisti o membri quali persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali (la partecipazione delle imprese private non deve costituire l'attività principale);
- c) Ha l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

---

Le Comunità di Energia Rinnovabile hanno il diritto di:

- a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti;
- c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

ARTICOLO 22  
RED II

DIRITTI DELLE  
COMUNITÀ

## Indice

### 1. La Nuova Direttiva sulle Fonti Rinnovabili:

- Target FER 2030: Obiettivi europei e Declinazione in ambito nazionale;
- Supporto alle rinnovabili: Sistemi attivabili, pianificazione e diversificazione territoriale;
- Sistemi di mercato: Power Purchase Aggrement(PPA), Garanzie d'Origine e CIC;
- Autorizzazioni: Procedure e tempistiche;
- Generazione rinnovabile diffusa: Prosumer e Renewable Energy Community (REC);

### 2. Potenziali della transizione low carbon italiana:

- Filiera industriale delle rinnovabili: Mappatura attuale e potenziali di crescita;
- Effetti misure 2030: Promozione, mercato, bolletta e relazioni competitive

# FILIERA INDUSTRIALE DELLE RINNOVABILI: Mappatura

## ANALISI DIRETTA

### MAPPATURA CONFINDUSTRIA

	Fotovoltaico	FER ELETTRICHE 2016	32
	Eolico		
	Solare termodinamico	Fatturato	1.050 M€
	Bioenergie	Dipendenti	3.500
	Idroelettrico	Impianti	712
	Geotermico		

## ANALISI INDIRETTA

### CLASSIFICAZIONI MERCEOLOGICHE (NC8\*)

FILIERA FER AL 100%	2015	2016	2017	'16 vs '15	'17 vs '16
MERCATO INTERNO	3.539	3.442	3.552	-2,70%	3,20%
FATTURATO TOTALE	<b>4.544</b>	<b>4.444</b>	<b>4.636</b>	-2,20%	4,30%
ESPORTAZIONI	2.138	2.124	2.233	-0,70%	5,10%
IMPORTAZIONI	1.133	1.122	1.149	-1,00%	2,40%
BILANCIA COMMERCIALE	1.005	1.002	1.084	-0,30%	8,20%

FILIERA FER NON AL 100%	2015	2016	2017	'16 vs '15	'17 vs '16
ESPORTAZIONI	12.165	12.066	12.876	-0,80%	6,70%
IMPORTAZIONI	7.025	7.244	7.861	3,10%	8,50%
BILANCIA COMMERCIALE	5.141	4.823	5.015	6,20%	4,00%

FILIERA FER ALLARGATA	2015	2016	2017	'16 vs '15	'17 vs '16
FATTURATO TOTALE	<b>5.315</b>	<b>5.167</b>	<b>5.388</b>	-2,80%	4,30%
ESPORTAZIONI	3.963	3.934	4.164	-0,70%	5,90%
IMPORTAZIONI	2.187	2.209	2.328	1,00%	5,40%
BILANCIA COMMERCIALE	1.776	1.725	1.836	-2,90%	6,40%

## ANALISI CAMPIONE CENSITO


	Campione 2016	Totale 2016	Quota censita su totale
Fatturato filiera in senso stretto	793	4.444	17,8%
15% Bilancia commerciale elettromeccanica	-	723	-
Fatturato filiera allargata	793	5.167	15,3%

\* NC8: Nomenclatura combinata utilizzata per la classificazione delle merci nei paesi dell'Unione Europea nelle rivelazioni del commercio estero.


Fonte: Elaborazioni Confindustria e Anie Rinnovabili

# FILIERA INDUSTRIALE ITALIANA DELLE RINNOVABILI: Potenziali

## INVESTIMENTI PASSATI



## INVESTIMENTI FUTURI



**INVESTIMENTI**  
**5.681 Mln €/a**  
**2019 - 2030**

Produzione (cumulato Mln €)	Occupazione (cumulato '000 ULA)	Valore aggiunto (cumulato Mln €)
<b>113.570</b>	<b>321</b>	<b>34.288</b>

Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati BNEF e MiSE

# EFFETTI MISURE 2030: Incentivazioni

GRANDI IMPIANTI (>1MW)		ALTRO	PICCOLI IMPIANTI (<1 MW)	
PPA PRIVATI CON CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA GESTITA DAL GME	CONTRATTI PER DIFFERENZA "A DUE VIE"	TARIFE AD HOC O CONTRIBUTI ALL'INVESTIMENTO PER TECNOLOGIE INNOVATIVE	AUTOCONSUMO	PRODUZIONE
SI PREVEDE UNA PARTECIPAZIONE PUBBLICA AI PPA ATTRAVERSO GREEN PUBLIC PROCUREMENT E PROCEDURE CONSIP	DEFINIZIONE TARIFFA CON ASTE RICONOSCIMENTO (RESTITUZIONE) DELTA TRA TARIFFA E PREZZO DI MERCATO POSITIVA (NEGATIVA)	INDIVIDUAZIONE AREE REGIONI A VOCAZIONE ENERGETICA	NO ONERI VARIABILI SU ELETTRICITA' AUTOPRODOTTA E AUTOCONSUMATA PER PROSUMER E COMUNITA' (CONDOMINI)	DETRAZIONI FISCALI FV<20 kW
		BURDEN SHARING REGIONALE OBIETTIVI 2030	PREMIO ACCUMULI CON SCAMBIO SUL POSTO	TARIFFA OMNICOMPRESIVA (P<250 kW)
<b>IMPIANTI ESISTENTI</b>				IMPIANTI A REGISTRO
PROCEDURE SEMPLIFICATE (ES. VIA) PER REVAMPING E REPOWERING VALUTANDO DIFFERENZE ANTE E POST OPERAM			POTENZIAMENTO OBBLIGHI FER IN EDIFICI NUOVI (50%) E PROGRESSIVA ESTENSIONE PER EDIFICI ESISTENTI DEL SETTORE TERZIARIO E INDUSTRIALE	ESTENSIONE DELLA PORTATA MODELLO UNICO (ORA PER FV<20kW) E PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (ORA PER PICCOLE POTENZE)
CREAZIONE LIMITI E CONDIZIONI PER INTERVENTI ATTUABILI CON MERA COMUNICAZIONE			PREMIO SOSTITUZIONE AMIANTO	TARIFE PER PRODUZIONE COMBIATA DI ENERGIA E CALORE E RECUPERO SCARTI PRODUTTIVI
AZIONI DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE				
ASTE PER CONCESSIONI IDROELETTRICHE CORRELATE A RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ASSICURANDO LA CAPACITA' UTILE DI INVASO E AUMENTANDO LA PRODUCIBILIA'. REGOLE OMOGENEE A LIVELLO NAZIONALE IN MATERIA DI CANONI E SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI (VALUTAZIONI AMBIENTALI, PAESAGISTICHE, CONCESSIONI DERIVAZIONE E ESECUZIONE LAVORI)				
			POSSIBILE AGGREGAZIONE IMPIANTI PER OTTENERE INCENTIVI ENERGIA PRODOTTA	


# EFFETTI MISURE 2030: Incentivazioni

## IPOTESI 1: PUN 2030 - 40€/MWh

**IPOTESI 1**

**PUN COSTANTE**

**ASTE PUBBLICHE**




## IPOTESI 2: PUN 2030 - 70€/MWh

**IPOTESI 2**

**PUN IN AUMENTO**

**ASTE PUBBLICHE + PPA PRIVATI**




Fonte: Confindustria

# EFFETTI MISURE 2030: Mercato


## ORE FORMAZIONE PUN

2017



## ESEMPIO PREZZI ZONALI \*

2017



\* Zona Sicilia


Fonte: Elaborazioni Confindustria, GME, RSE, Terna




\*\* Deroche per impianti di potenza inferiore a 400 kW e per progetti dimostrativi.

# EFFETTI MISURE 2030 : Bolletta e relazioni competitive

## PROIEZIONI BOLLETTA ELETTRICA MEDIA



## CONFRONTO INTERNAZIONALE COSTI ENERGIA



***Grazie per l'attenzione!***

**Andrea Andreuzzi**

*Politiche Industriali, Settore Energia*

*Confindustria - Viale dell'Astronomia, 30 Roma*

*Email. [a.andreuzzi@confindustria.it](mailto:a.andreuzzi@confindustria.it)*

*Tel. 065903374*

*Cell. 3404751540*